

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZ. SECONDA CIVILE N. 2188/2026 (R.G. N. 2883/2025)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 07/10/2025 con nota prot. n. 39061 veniva notificata all'Ente sentenza n. 6810/2025 del Tribunale Ordinario di Milano, Decima Civile relativa al ricorso R.G. n. 32102/2019 la quale:
 - accoglieva la domanda del ricorrente, nei confronti del Comune di San Donato Milanese;
 - condannava il convenuto a rifondere ciascuna delle terze chiamate AIG Europe s.a. e UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. in complessivi euro 13.800,00 oltre IVA e cpa, di cui Euro 1.800,00 per spese generali;
- sentenza che viene impugnata presso la Corte d'Appello di Milano con ricorso R.G. n. 2883/2025;
- in data 28/07/2026 (n.s. prot. n. 29940) veniva notificata all'Ente sentenza n. 2188/2026 della Corte d'Appello di Milano, sez. seconda Civile, relativa alla causa iscritta al R.G. n. 2883/2025 nella quale definitivamente pronunciandosi il Tribunale:
 - in parziale accoglimento dell'appello principale, riduceva la condanna della Uniqa Österreich Versicherungen AG a manlevare il Comune di San Donato Milanese, dell'importo di Euro 2.500,00 corrispondente alla franchigia contrattuale;
 - respingeva l'appello incidentale proposto dal Comune di San Donato Milanese e confermava nel resto la sentenza impugnata;
 - condannava l'ente e l'Assicurazione Uniqa Österreich Versicherungen AG al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 14.239,00 oltre IVA, cpa, e 15% per rimborso spese forfetarie;

Evidenziato che il pagamento delle somme oggetto della sentenza sopra citata essendo impreviste, in quanto non programmate – mediante specifica copertura finanziaria – nel Bilancio di previsione di codesto Ente Pubblico, sono da ritenersi quale debito fuori Bilancio e che dette somme sono pari a euro 60.711,81;

Ricordato che l'articolo 194 comma 1 del T.U.E.L. (Decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i.) prevede che: con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che in tema di riconoscimento di debito fuori bilancio, in particolare derivante da sentenze, si è più volte espressa la Corte dei Conti secondo cui: "il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo Consiliare – disposto espressamente dall'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. (Decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i.) - risulti necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziario maturato all'esterno di esso" (così, Deliberazione n. 18/2016/PAR; Deliberazione n. 29/2018/PAR; Deliberazione n.73/2018/PAR; Corte dei Conti, Sez. Lombardia Deliberazione n. 40/2022);

Rilevato che è pertanto necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio complessivamente pari alla somma di euro 60.711,81;

Ritenuto pertanto di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio quantificato in Euro 60.711,81, ma ritenuto a titolo cautelare di quantificare in Euro 65.000,00 l'importo da finanziare dando atto che l'ammontare superiore al liquidato costituirà economia di bilancio;

Dato infine opportunamente atto che ai fini della vigente normativa sulla privacy, nel corpo del presente provvedimento i dati e le informazioni personali sono limitati a quelli necessari per la finalità da raggiungersi in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, per cui ulteriori informazioni sono riportate nei documenti che sebbene richiamati nel presente provvedimento sono depositati agli atti dell'ente;

Ricordato che l'ammontare del debito fuori bilancio trova copertura nell'accantonamento a rendiconto nel fondo rischi soccombenza per un ammontare di Euro 105.000,00, e che l'importo residuo della somma accantonata costituirà somma libera da vincoli, per cui si rende necessario procedere con la contestuale applicazione in variazioni al bilancio;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del TUEL, espresso con verbale n. 20 in data 07/10/2026;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs n. 267/2000;

Con voti:

Presenti: n.
Votanti: n.
Favorevoli: n.
Contrari: n.
Astenuiti: n.

espressi in forma palese con sistema elettronico come da allegato

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, la somma complessiva di euro 60.711,81 quantificata come da sentenza esecutiva *ex lege*, ma ritenuto a titolo cautelare di riconoscere una somma di Euro 65.000,00 qualora si dovesse sostenere

altri oneri finanziari a oggi non quantificati, dando atto che l'ammontare superiore al liquidato costituirà economia di bilancio;

2. di dare atto che il complessivo debito di Euro 65.000,00 trova adeguata copertura nel capitolo fondo rischi soccombenza avanzo di amministrazione e che si procede con la relativa applicazione in variazione al bilancio, come da allegato;

3. di dare atto che l'importo definitivo per la liquidazione delle spese di cui alla sentenza sarà impegnato con successiva determinazione del Dirigente competente, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente;

4 di disporre l'invio del presente provvedimento agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato").

La presente deliberazione, stante l'urgenza a provvedere agli adempimenti conseguenti, a seguito di separata votazione, che ha dato il seguente esito:

Con voti:

Presenti: n.

Votanti: n.

Favorevoli:

Contrari: n.

Astenuti: n.

espressi in forma palese con sistema elettronico come da allegato,

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale**